

# LA RIFORMA DELLO SPORT

## REGISTRO NAZIONALE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

**DAVIDE BARBERIS – COMMERCIALISTA**

**30.09.2023**



Attivo dal 31 agosto 2022 il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023,  
n. 120 (in G.U. 04/09/2023, n.206)  
Pubblicato 04.09.2023

DECRETO LEGISLATIVO 28  
febbraio 2021, n. 39

- titolo II disposizioni in materia di semplificazione  
Capo I  
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
- Artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Presidenza del Consiglio  
dei Ministri –  
Dipartimento per lo sport,  
Decreto del 27.03.2023

- Regolamento per la tenuta, conservazione  
e gestione del Registro Nazionale delle  
attività sportive dilettantistiche

DECRETO LEGISLATIVO 28  
febbraio 2021, n. 36

- Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
LAVORO SPORTIVO  
Capo I  
Lavoro sportivo
- Art. 28 c. 3/4/5

The screenshot shows the website interface for the National Register of Amateur Sports Activities. The header includes the logo of the Department for Sport and Health (Dipartimento per lo Sport e Salute) and the title 'Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche'. A navigation menu on the left lists 'Home', 'ASD/SSD', 'Lavoro sportivo', 'Help', and 'Sezione pubblica'. The main content area features a 'Benvenuto' (Welcome) message, followed by instructions on how to use the register. At the bottom of the main content area, there are two buttons: 'Scarica Certificato' and 'Scarica Certificato 2022'. The footer of the page repeats the title 'Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche'.



## REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - riferimenti normativi

davide barberis . commercialista



Presso il **Dipartimento per lo sport** è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come Registro.

istituzione

Il Registro è interamente **gestito con modalità telematiche**. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle **pubbliche amministrazioni** che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. **E' altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.**

modalità telematiche

## REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39

Art.4 Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

1. **Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto.** Il Dipartimento per lo sport **verifica la natura sportiva dell'attività** nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.
2. L'iscrizione nel Registro **certifica la natura dilettantistica** di Società e Associazioni sportive, **per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.**
3. **Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Società e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP.**

iscrizione

unico  
strumento di  
certificazione

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39 art. 5

**La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11.**

**domanda**

Alla domanda è allegata la documentazione attestante: a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica; **a-bis l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica**; b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; c) la data dello statuto vigente; d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative; e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori; f) i dati dei tesserati.

**documentazione**

## REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

### DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39

#### Art. 6 Iscrizione nel Registro



da **da** **barberis** . commercialista



3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro **il 31 gennaio dell'anno successivo**, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, **l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.**

**3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori. Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.**

**aggiornamento**

**inserimento  
dei tesserati**

# REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

## DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39

### Art. 6 Iscrizione nel Registro



davide barberis . commercialista



4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, **verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste**, può: **a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) richiedere di integrare la documentazione**

**procedura  
di verifica**

**4-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale.**

**controlli su  
statuto**

## REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39

Art. 6 Iscrizione nel Registro

da [davide barberis . commercialista](http://www.davidebarberis.commercialista.it)

In caso di richiesta di integrazione l'ente ha 10 gg per trasmettere.

5. Decorsi ulteriori **trenta giorni** dalla comunicazione **dei dati integrativi** richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

6. In caso di **mancato o incompleto deposito degli atti** e **dei loro aggiornamenti** nonché di **quelli relativi alle informazioni obbligatorie**, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, **anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza**, **diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto**, assegnando un termine non superiore a **centottanta giorni**, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

6 bis. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche **non si applica l'obbligo di trasmissione** di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.

## RICHIESTA DI INTEGRAZIONE

CRITICITA'

EAS

## REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39 Art. 6 Iscrizione nel Registro

## Art. 7 Iscrizione nel Registro

1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della **personalità giuridica** di cui all'articolo 14.

## Art. 8 Certificati

1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i **certificati di iscrizione al Registro** su istanza di chiunque vi abbia interesse.

## Art. 9 Cancellazione

1. La **cancellazione** di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

# REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39

Art. 7 Iscrizione nel Registro

da [davide barberis . commercialista](http://www.davidebarberis.commercialista.it)

## Art. 10 - opponibilità ai terzi degli atti depositati

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro **sono opponibili ai terzi soltanto** dopo la relativa **pubblicazione** nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. 2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

opponibilità

## Art. 12 Trasmigrazione

1. Il Registro **sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche**. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

sostituzione


## Art. 13 Gestione del Registro

1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società **Sport e Salute S.p.a.**, che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'**articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145**.

Sport e Salute

<b>1</b>	<b>funzioni</b>	<b>certificazione</b>
<b>2</b>	<b>definizioni</b>	<b>affiliazione</b> <b>enti sportivi</b> <b><u>attività sportiva, didattica,</u></b> <b><u>formativa</u></b> <b>organismo sportivo</b> <b>stagione sportiva</b> <b>tesseramento</b>
<b>3</b>	<b>tenuta e gestione</b>	<b>dipartimento per lo sport</b> <b>sport e salute spa</b> <b>modalità telematiche</b> <b>attività ispettive</b>
<b>4</b>	<b>struttura del registro</b>	<b>obbligo di iscrizione</b> <b>accessibilità e sezioni</b>
<b>5</b>	<b>requisiti per l'iscrizione</b>	<b>elenco dettagliato</b>

sono iscritti anche gli ETS se ...



<b>6</b>	<b>Modalità di iscrizione</b>	<b>Procedure e incombenzi Tempistiche</b>
<b>7</b>	<b>Gestione iscrizioni e conservazioni del Registro</b>	<b>Dati riferiti all'attività sportiva devono essere trasmessi tramite l'OS non oltre il 31.01 dell'anno successivo ovvero 90 gg dalla conclusione dell'evento</b>


# REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

## Regolamento decreto del 27.03.2023



davide barberis . commercialista





Con “**affiliazione**” si intende l’atto con il quale un Organismo sportivo associa, verificata l’esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta, lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e agli effetti dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021, e l’ammette a far parte dell’ordinamento sportivo. Non può essere iscritto nel Registro un ente sportivo dilettantistico che non sia regolarmente affiliato e riconosciuto ai fini sportivi. I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione della disciplina sportiva praticata e decadono nella stagione successiva in caso di mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall’Organismo medesimo.

Con “**stagione sportiva**” si intende l’arco temporale, non superiore a 12 mesi, stabilito da ciascun Organismo sportivo nel corso del quale, in funzione dello sport praticato, viene esercitata l’attività. Coincide di norma con la durata dell’affiliazione dell’ente sportivo all’Organismo sportivo.

Con “**tesseramento**” si intende l’atto formale con il quale si instaura il rapporto esistente tra l’Organismo sportivo e le persone fisiche (c.d. tesserati) che con esso diventano soggetti dell’ordinamento sportivo e che prescindono dal vincolo sportivo o da fattispecie giuridiche equipollenti. Lo status di “tesserato” si acquisisce attraverso l’iscrizione della persona fisica all’ente sportivo dilettantistico affiliato e riconosciuto ai fini sportivi dall’Organismo sportivo ovvero direttamente all’Organismo sportivo, senza la mediazione dell’ente sportivo dilettantistico. Il tesseramento, quando avviene attraverso l’iscrizione del soggetto ad un ente sportivo dilettantistico, non può avere durata superiore a 12 mesi. L’identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale, tranne nel caso di tesserati di nazionalità estera non residenti in Italia.



## REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE Regolamento Decreto del 27.03.2023

da [davide barberis . commercialista](http://davidebarberis.commercialista.it)



## Vigilanza

Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dall'ente sportivo dilettantistico affiliato, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica. Gli incaricati delle funzioni ispettive segnalano tempestivamente al Dipartimento per lo Sport ogni violazione, corredandola di ogni necessaria informazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 8 e 9.

**G) Informazioni necessarie per l'accredito in piattaforma.**

G1	Responsabile Legale	CF, nome, cognome
G2	Codice fiscale ente sportivo	11 caratteri numerici
G3	Residenza legale rappresentate	Comune, indirizzo CAP
G4	Documento Identità	Numero e tipologia
G5	Documento Identità Legale rappresentante (fronte/retro)	File pdf
G6	Informazioni di contatto	E-mail e numero di telefono
G7	Dichiarazione sostitutiva	File pdf

**Dati: associazione/società sportiva dilettantistica**

- A1 Regione Sociale/Denominazione
- A2 Codice fiscale ente sportivo
- A3 Data costituzione
- A4 Polisportiva
- A5 Gruppo sportivo (GSCM)
- A6 Natura giuridica
- A7 E-Mail
- A8 Pec (facoltativa)
- A9 Indirizzo sede legale
- A10 Telefono
- A11 Legale rappresentante
- A12 Delegato (facoltativo)

**Dati: tesserati**

- D1 Anagrafica tesserato
- D1b Anagrafica tesserato straniero non residente in Italia
- D2 Organismo affiliante
- D3 Codice tessera
- D4 Data emissione tesseramento
- D5 Data scadenza tesseramento
- D6 Tipo tessera

**Dati: organismi sportivi di affiliazione**

- B1 Organismo Affiliante
- B2 Codice affiliazione
- B3 Data inizio affiliazione
- B4 Data fine affiliazione
- B5 Discipline praticate

**Dati: Composizione consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale**

- C1 Anagrafica componente CF, nome, cognome
- C2 Carica e durata Presidente, Vicepresidente, Commissario, Amministratore unico, Consigliere, Responsabile, Proboviro, Revisore

dati

**E) dati: attività (sportive, didattiche e formative) svolte dagli enti sportivi dilettantistici.**

E1	Tipo attività	Sportiva, Didattica, Formativa
E1 bis	Tipo Attività per i tesserati	Libera o coordinata
E2	Denominazione	Caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
E3	Durata evento	In giorni o mesi
E4	Evento ricorrente nel corso di un anno	Si/no
E5	Frequenza (se ricorrente)	Evento non ricorrente; giornaliero; settimanale; bisettimanale; mensile; bimestrale; trimestrale; quadrimestrale; semestrale.
E6	Luogo di svolgimento o partenza	Online; estero; Italia; Regione; Provincia; Comune.
E7	Discipline (solo per attività sportiva)	Cfr. Allegato 1.1
E8	Livello competizione	Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, non agonistica
E9	Tipo (solo per attività sportiva)	Monodisciplinare; pluridisciplinare
E10	Categoria di partecipanti	Bambini e adolescenti; adulti; over 65; donne; ceti socio-economici fragili; disabili; dirigenti sportivi; tecnici sportivi; ufficiali di gara; altri operatori sportivi; altro
E11	Organizzatore	Propria, Ente Affiliante, ASD, SSD, Altri

**F) Sezione documentale.**

F1	Statuto vigente	Data documento e file pdf
F2	Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva	Data documento e file pdf
F3	Dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli Amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e relative decorrenze	Data documento e file pdf

# REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Adempimenti del lavoro

**Art. 28 c. 3 DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36**

da **daide barberis . commercialista**



3. L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche **i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo**, di cui **all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39**. **La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. (~~Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali periodo soppresso~~).**

modello  
UNILAV



### 3.1. Comunicazioni Obbligatorie dei rapporti di lavoro ai centri per l'impiego

**Ogni ente sportivo dilettantistico è tenuto a comunicare per via telematica, l'inizio, la cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo al Centro per l'Impiego**, ossia al Ministero del Lavoro, in ottemperanza al D.I. del 30-10-2007 che definisce modelli e regole delle comunicazioni obbligatorie. Per farlo, il datore di lavoro è tenuto a compilare e inviare un modulo standard che prende il nome di **“Comunicazione obbligatoria Unificato Lav”** abbreviato **“Unilav”**.

**Limitatamente alle collaborazioni coordinate e continuative sportive, tale adempimento, dal 1° luglio, può essere assolto a scelta anche all'interno del Registro.**

**Una volta trasmesso l'Unilav tramite il registro al Centro per l'Impiego, il nodo di coordinamento nazionale, ubicato presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvede a inviare le comunicazioni rendendole disponibili a tutte le amministrazioni coinvolte. In particolare, sono comunicati all'INPS e all'INAIL con le modalità esistenti e previste dalla normativa vigente, l'inizio/aggiornamento del rapporto di lavoro.**

### 3.2. Adempimenti ed oneri INPS

Come previsto dal d. lgs. 36/2021 art. 35, c.2: **“Nell'area del dilettantismo, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale di cui all'art. 2 comma 26 e segg. della legge 8 agosto 1995, n.335 e ss.mm.ii. A tal fine detti lavoratori provvedono all'iscrizione alla Gestione separata INPS, mentre, i committenti (ESD e Organismi sportivi), provvedono agli adempimenti ed ai relativi versamenti, trattenendo un terzo dei contributi dovuti ai lavoratori.**

modello  
UNILAV

Guida del  
Dipartimento  
dello Sport



REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE  
Adempimenti del lavoro  
**Art. 28 c. 3 DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36**  
davide barberis . commercialista



libro unico  
del lavoro  
LUL

4. Per le **collaborazioni coordinate e continuative** relative alle attività previste dal presente decreto, **l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro**, previsto dagli [articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) **può essere** adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

**Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.**

tipologie  
solo co.co.

NO  
VOLONTARI

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, **entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.**

UNILAV

**Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro **trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento**, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.**

LUL

In sede di prima applicazione, **gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative** di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati **entro il 31 ottobre.**

AGEVOLAZIONI

Art. 28

Art. 36

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, **l'adempimento della comunicazione mensile** all'Istituto nazionale della previdenza sociale **dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi puo' essere** assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel **RAS.**

UNIMENS



davide barberis .commercialista



previa  
stipula di  
contratto

- L'obbligo di comunicazione tramite il **REGISTRO ATTIVITÀ SPORTIVE** concerne tutti i contratti di lavoro sportivo dilettantistico, anche quelli inferiori a € 5.000.
- Ci si deve collegare al link di accesso alla piattaforma <https://registro.sportsalute.eu/#/login>.
- Occorre inserire le proprie credenziali di accesso.
- Una volta entrati nella “propria” area riservata, cliccare sul menù sulla sinistra “LAVORO SPORTIVO”
- Premere il pulsante nel menù a sinistra “Lavoro Sportivo” e selezionare la voce “UniLav”.  
Per quanto disposto dal **D. Lgs. 120/2023 (Correttivo-bis)**, norma in vigore dal **5.09.2023**, la comunicazione deve essere effettuata entro il **30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro**.
- Premere il pulsante “Nuova comunicazione”.
- Inserire il codice fiscale del collaboratore sportivo.
- La voce “tipo richiesta” presenta tre alternative: **“Inizio” - “Proroga” - “Cessazione”**. Selezionare quella di interesse.
- Selezionando “verifica” il sistema in automatico riscontra se il collaboratore sportivo risulta o meno tesserato per il sodalizio. **In caso negativo non si potrà procedere con la comunicazione**.
- La piattaforma propone delle schede (Dati di invio, datore di lavoro, legale rappresentante, lavoratore), in parte già compilate, che devono essere integrate con alcuni dati.

- “DATI DI INVIO”. L’aggiornamento avviene automaticamente tramite preventiva compilazione delle maschere successive.
- “DATORE DI LAVORO”. Nella sezione “Sede di lavoro” indicare l’indirizzo del luogo dove effettivamente il collaboratore sportivo svolge le sue mansioni.
- Nel campo “SETTORE” indicare quello corrispondente al codice ATECO del codice fiscale/partita iva della ASD/SSD  
Le alternative consentite sono le seguenti: “Gestione di Stadi” (codice ateco 93.11.10), “Gestione di Piscine” (codice ateco 93.11.20), “Gestione di impianti sportivi polivalenti” (codice ateco 93.11.30), “Gestione di altri impianti sportivi nca” (codice ateco 93.11.90), “Attività di club sportivi” (codice ateco 93.12.00), “Gestione di palestre” (codice ateco 93.13.00), “Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi” (codice ateco 93.19.10), “Ricarica di bombole per attività subacquee” (codice ateco 93.19.91), “Attività delle guide alpine” (codice ateco 93.19.92), “Altre attività sportive nca” (codice ateco 93.19.99). Non appare ancora il codice 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi”.
- “LEGALE RAPPRESENTANTE”. La scheda dovrebbe risultare già completa di tutti i dati.
- “LAVORATORE”. Inserire il domicilio ed il livello di istruzione.
- In scheda “Rapporto”: inserire data di inizio e fine rapporto.
- Se L’ENTE è privo di posizione Inail come numero di iscrizione indicare “00000000” (otto zeri). Con il correttivo-bis è stata prevista l’esclusione dal versamento del premio Inail per tutti i co.co.co sportivi dilettanti a cui è applicabile esclusivamente la tutela assicurativa prevista dal tesseramento.
- Nel campo “Retribuzione” indicare l’ammontare complessivo del compenso riferito all’intera durata del rapporto di collaborazione. In assenza di specifica indicare l’importo lordo. Laddove fosse pattuito un compenso orario indicare una stima dell’equivalente alla paga oraria per il numero totale delle ore di lavoro stimabili.
- “Qualifica professionale”: lasciare l’unica voce proposta.

“Premere su **“Salva e invia”**”.


Nel menù a sinistra cliccando sulla voce **“UniLav”** sarà possibile visualizzare l’elenco delle comunicazioni inviate.

## Esito della comunicazione.

Il portale registra la risposta del Ministero del Lavoro all’invio della comunicazione cambiando lo stato associato.

Una **comunicazione può assumere tre stati:**

- bozza quando ancora in fase di completamento e non è stata ancora inviata
- inviata quando l’invio è stato effettuato e il ministero del lavoro lo ha accettato positivamente. in questo caso il sistema assegna un codice univoco alla comunicazione.
- errore quando il ministero segnala degli errori nell’invio della comunicazione



The screenshot displays the UniLav portal interface. On the left, a list titled "Nuova comunicazione" shows several entries with columns for "Codice" and "Lavoratore". The entry with code "000023500002478" and name "MARCO" is highlighted with a red circle. Below the list, there are status indicators: "Inviata" (checked), "Comunicazione Obbligatoria", "Errore" (unchecked), and "Rettifica" (unchecked). On the right, a detailed view of the selected communication is shown, including fields for "Codice", "Stato comunicazione" (Bozza), "Lavoratore", "Tipo richiesta" (Inizio), "Tipo comunicazione" (Comunicazione Obbligatoria), and "data" (24 / 06 / 2023). At the bottom of the detailed view, there are three buttons: "Dettagli", "Invia", and "Elimina".